

# CAMERA DEI DEPUTATI Doc. **IV-quater** N. 153

---

## RELAZIONE DELLA GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE

(Relatore: **MARONI**)

SULLA

## APPLICABILITÀ DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE, NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE

NEI CONFRONTI DEL DEPUTATO

**SGARBI**

Per il reato di cui agli articoli 595, commi 2 e 3, del codice penale e 30  
della legge n. 223 del 1990 (diffamazione aggravata)  
(Tribunale di Reggio Calabria, proc. pen. n. 1153/95 R.G.N.R. — n. 62/98 R.G. Trib.)

---

*Presentata alla Presidenza il 27 novembre 2000*

---

ONOREVOLI COLLEGHI! — La Giunta riferisce su una richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità concernente il deputato Vittorio SGARBI con riferimento ad un procedimento penale pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Reggio Calabria (n. 1153/95 R.G.N.R. - n. 62/98 R.G. Trib.).

La vicenda trae origine dalla puntata di «Sgarbi Quotidiani» del 26 maggio 1994. In tale occasione il deputato Sgarbi, con riferimento alle indagini giudiziarie relative alla criminalità organizzata in Calabria ebbe ad affermare, tra l'altro: *«quando sono arrivate presso alcuni giudici delle indicazioni precise di collusioni e di rapporti possibili con la mafia di rappresentanti della sinistra — mi riferisco al senatore Tripodi — non si è proceduto in nessun modo. Io ho documentazioni, molto precise che sono state portate sullo stesso piano per esponenti della maggioranza ed esponenti della opposizione, quindi lo stesso tipo di prove di pentiti che parlavano per dire dell'uno e dell'altro, soltanto che dalla parte della maggioranza si è proceduto per incriminare e per tradurre quelle accuse in un'azione grave e violenta che ha avuto un effetto politico. Dalla parte del senatore Tripodi nessuno ha proceduto anzi, è guardato come se fosse ... io non dico che sia colpevole, dico che su di lui non si è proceduto e questo evidentemente perché in quella commissione c'è stato un impedimento politico molto preciso»*. Di qui la querela del senatore Tripodi.

La Giunta ha esaminato la questione nella seduta del 26 luglio 2000.

Dall'analisi dei fatti, è apparso alla maggior parte dei componenti la Giunta espressi sul punto che le affermazioni

dell'onorevole Sgarbi si inseriscono nel contesto della perdurante polemica politica nel nostro Paese inerente al ruolo dei collaboratori di giustizia nell'ambito della lotta alla criminalità organizzata e al modo di procedere della magistratura al riguardo, che — secondo taluni — non è uniforme. Com'è noto la materia è stata oggetto di un ampio numero di atti parlamentari tipici (proposte di legge, atti di indirizzo e di sindacato ispettivo, eccetera). Inoltre, deve essere osservato che concetti simili a quelli espressi dall'onorevole Sgarbi furono affermati dal senatore Maurizio Calvi nella seduta della commissione antimafia del 9 luglio 1993, nell'XI Legislatura.

Da quanto esposto appare derivare il carattere politico-parlamentare delle affermazioni del deputato Sgarbi. Tanto è confermato dal fatto che in due comizi successivi alla trasmissione, il cui contenuto oggi ci occupa, il medesimo deputato ribadì il suo pensiero negli stessi termini e fu ritenuto — per tali comizi — insindacabile dalla Camera nella seduta del 22 ottobre 1997, nonché assolto nel merito dalla magistratura. Rimando a tal proposito alla sentenza della corte d'appello di Catanzaro del 14 ottobre 1999 e alla deliberazione della Giunta del 18 luglio 2000.

Per il complesso delle ragioni sopra evidenziate la Giunta, a maggioranza, propone di riferire all'Assemblea nel senso che i fatti per i quali è in corso il procedimento concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni.

Roberto MARONI, *Relatore*.